

[Denominazione del soggetto obbligato al pagamento]

[Indirizzo del soggetto obbligato al pagamento]

Francoforte sul Meno,
[GG mese AAAA]

Telefono (unità di supporto): +49 69 1344 4690

E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Riferimento del pagamento: **[numero di riferimento]**

Avviso di contribuzione

La BCE ha determinato il contributo annuale a Vostro carico per le attività di vigilanza, secondo il seguente prospetto:

| | | |
|--|-----|-----|
| 1) Componente minima [SI]/[LSI] | EUR | [] |
| 2) Componente variabile [SI]/[LSI] | EUR | [] |
| Contributo annuale per le attività di vigilanza | EUR | [] |

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, la BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante.

Il presente avviso di contribuzione specifica l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto dal Vostro ente, determinato ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) per il periodo di contribuzione [AAAA].

Il contributo annuale per le attività di vigilanza è stato calcolato seguendo la metodologia indicata all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e, in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:

- la classificazione del Vostro ente come [meno] significativo nel periodo compreso tra il [GG MM AAAA] e il [GG MM AAAA]
- l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza, come indicato nella Decisione (UE) 2018/667 della Banca centrale europea (ECB/2018/12) e pubblicato sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria
- le attività totali pari a [] euro e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio pari a [] euro, determinati in conformità alla Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7)

Termini di pagamento

La corresponsione del contributo annuale per le attività di vigilanza è dovuta, senza spese a carico della BCE, entro 35 giorni dalla data di emissione dell'avviso di contribuzione. Qualora il Vostro ente abbia fornito alla BCE, prima dell'emissione del presente avviso di contribuzione, un mandato sottoscritto di addebito diretto, il contributo annuale per le attività di vigilanza sarà addebitato direttamente sul Vostro conto entro 35 giorni dall'emissione dell'avviso.

In caso contrario, si prega di procedere al versamento attraverso bonifico bancario oppure Target2, citando il Vostro riferimento del pagamento.

| Pagamento tramite bonifico bancario | Pagamento tramite Target2 |
|--|--|
| <p>Destinatario del pagamento: MARKDEFF (banca corrispondente)</p> <p>IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06</p> <p>Beneficiario: European Central Bank SSM</p> | <p>Destinatario del pagamento ECBFDEFFSSM (destinatario nell'intestazione del messaggio SWIFT del bonifico)</p> <p>Beneficiario: ECBFDEFFSSM</p> |

Notifica

Riceve il presente avviso di contribuzione in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Riesame

Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, entro un mese dalla data di notifica del presente avviso di contribuzione può essere presentata una richiesta di riesame amministrativo interno del medesimo alla Commissione amministrativa del riesame della BCE. La richiesta va presentata preferibilmente via e-mail all'indirizzo: ABOR@ecb.europa.eu; oppure per posta al seguente recapito: The Secretary of the Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany. Ulteriori informazioni sulla procedura di riesame sono contenute nella Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea. Ai sensi dell'articolo 9 della Decisione BCE/2014/16, la richiesta di riesame non produce un effetto sospensivo automatico. La richiesta di riesame fa salvo il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente documento, generato automaticamente, è valido anche in assenza di firma.

Per informazioni dettagliate circa la metodologia adottata dalla BCE in materia di contributi per le attività di vigilanza, il relativo quadro giuridico e i costi annuali connessi ai compiti di vigilanza della BCE si rimanda all'indirizzo <https://www.banksupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.it.html>. La sezione, disponibile nelle lingue dell'UE, contiene informazioni rilevanti, anche di natura pratica, in merito ai contributi per le attività di vigilanza della BCE, incluse indicazioni dettagliate riguardo alla stima del contributo per il Vostro ente (cfr. <https://www.banksupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.it.html>).